

A.G.I.
(ASSOCIAZIONE GULLILIBERIANA INDIPENDENTE)

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

L' "Associazione Gulliliberiana Indipendente" è promossa dalla comunità virtuale studentesca "Gulliliberò" e viene indicata con la sigla "AGI" ed è costituita con sede in Acireale (CT).

L' AGI è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione è democratica, apartitica ed aconfessionale, e non ha fini di lucro. Ha durata illimitata, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 2 – COLLEGAMENTO CON GULLILIBERO

Gulliliberò (<http://www.gulliliberò.altervista.org>) è una comunità di giovani che si pone come punto di incontro virtuale per tutti gli studenti dell'hinterland acese.

Nato come forum per gli studenti del Liceo Classico Statale Gulli E Pennisi di Acircalc (CT), si è in seguito esteso alle esigenze comunicative e associative di quanti abbiano voluto parteciparvi, divenendo di fatto una comunità giovanile.

Tale comunità ha favorito lo spirito d'aggregazione che è alla base dell'Associazione. L'A.G.I. non è un'evoluzione di Gulliliberò, che di fatto rimane attivo e funzionante, ma nasce per fornire quelle occasioni di confronto che favoriscono la crescita individuale e la realizzazione di iniziative di comune interesse ma non realizzabili singolarmente.

L'A.G.I. e Gulliliberò sono due realtà separate e la partecipazione all'una non implica né esclude la partecipazione all'altra.

ART. 3 – FINALITÀ E MEZZI

L'"AGI" persegue finalità educative, culturali, ricreative, sportive ed assistenziali allo scopo di:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei giovani valorizzando la loro domanda educativa;
- b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche all'interno di un articolato progetto di persona e di società che sia obiettivo e formativo;
- c) aggregare i giovani in una comunità che possa contribuire alla crescita e allo sviluppo delle capacità critiche e valutative;
- d) assicurare efficaci servizi di promozione, coordinamento, informazione e assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- e) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;
- f) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
- g) favorire libera circolazione di idee, conoscenze, e volontarietà nella diffusione delle stesse, con particolare attenzione alla formazione e alla crescita nell'ambito studentesco.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni

In particolare i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 4 – ATTIVITÀ



Per conseguire le suddette finalità, l' "A.G.I." promuove, coordina e realizza iniziative culturali, ricreative, editoriali ed assistenziali.

In particolare, sul piano operativo, si propone di:

- a) elaborare programmi poliennali e piani annuali di attività da predisporre da parte degli organi dell'Associazione;
- b) promuovere e realizzare iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nell'ambito delle finalità istituzionali;
- c) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti in contesti e finalità compatibili con quelli dell'Associazione, sia a livello locale che a livello nazionale;
- d) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero;
- e) organizzare eventi, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello locale che nazionale.
- f) si impegna ad una presenza attiva nei Centri in cui si elabora la politica della gioventù, della cultura e del tempo libero.

ART. 5 – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

L'organigramma dell'Associazione è costituito da:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consiglieri
- Soci

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere sono cariche elettive.

La carica di Consigliere è assegnata, all'atto costitutivo, ai Soci fondatori.

ART. 6 – CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive hanno la durata di un biennio.

La carica di Presidente deve essere assegnata a un membro del Consiglio Direttivo e non può essere riconfermata per più di due volte consecutive. Tutti i soci hanno diritto al voto.

Essa viene assegnata al candidato che ha ottenuto il 50% delle preferenze più una. Nel caso in cui a un primo scrutinio nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta di preferenze, si procederà a un ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due candidati, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

La carica di Vice-Presidente spetta a un membro del Consiglio Direttivo, scelto per votazione dei membri del Consiglio stesso.

Le candidature alle cariche di Segretario e Tesoriere sono aperte all'intera Assemblea dei Soci. Tali cariche vengono assegnate per votazione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti al conseguimento dei due terzi dei voti di preferenza.

ART. 7 – MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni si svolgono in una sola giornata non lavorativa nel mese di Gennaio.

Nel caso in cui una carica dovesse restare scoperta, si procederà ad effettuare elezioni straordinarie entro sessanta giorni, per sostituire il precedente incaricato.

Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Ogni seggio elettorale è composto di un presidente e di due scrutatori, di cui uno funge da segretario. Gli elettori sono tenuti ad esibire la tessera A.G.I. e un documento valido per il loro riconoscimento.

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore, mediante l'indicazione di nome e cognome del candidato cui intende assegnare la preferenza.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

ART. 8 – REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ

Possono ricoprire cariche elettive coloro che:

- a) sono tesserati A.G.I. da almeno un anno sociale;
- b) sono cittadini italiani maggiorenni;
- c) non hanno riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non appartengono, tramite tessera, a partiti politici di qualsivoglia parte.

La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di carattere politico, amministrativo, sindacale.

ART. 9 – SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le persone che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età, le quali condividano i principi e gli scopi sociali dell'Associazione ed accettino le regole enunciate nel presente Statuto. Ogni aderente partecipa con le proprie capacità alla crescita dell'Associazione e alla elaborazione dei suoi indirizzi.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di assumere cariche sociali, di votare direttamente per le cariche sociali, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Per prendere parte alle iniziative dell'associazione possono essere di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo modalità diverse in ragione delle eventuali categorie di appartenenza.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato o in quello diverso stabilito dall'Assemblea.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e un massimo di quindici membri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al vice-Presidente nonché a coloro che abbiano eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornato il Libro Soci e gli altri libri sociali e di redigere ed archiviare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Egli, se impossibilitato a prendere parte a una riunione, ha la possibilità di delegare la redazione dei verbali ad un membro del Consiglio che fungerà da Segretario della riunione.

Al Tesoriere è affidata la gestione contabile dell'associazione, deve inoltre gestire le risorse finanziarie e collaborare con il Presidente e gli altri organi sociali per l'amministrazione del patrimonio dell'associazione.

Il Presidente o in sua assenza o impedimento il vice-Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

In alternativa le riunioni possono essere convocate da un minimo di tre membri del Consiglio stesso, con auto-convocazione con le modalità ritenute più idonee.

All'atto costitutivo sono stati nominati Consiglieri i Soci Fondatori. Gli associati che volessero entrare a far parte del Consiglio Direttivo, devono essere proposti da almeno un membro del Consiglio e nominati con i due terzi dei voti di preferenza.

Nel caso in cui si presenti la necessità di estromettere un membro dal Consiglio, occorrerà l'80% dei voti di preferenza, su richiesta di Consiglio straordinario da parte dei 4/5 dei membri dello stesso.

Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere tesserato ad alcun partito politico.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e i membri restanti dovranno procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria e almeno una volta all'anno. L'assemblea si convoca inoltre qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, comunicato ad ogni associato almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea dei Soci è costituita dall'insieme dei tesserati in regola con il pagamento della quota associativa, i quali hanno diritto di voto sulle decisioni di competenza dell'Assemblea stessa.

Possono prendere parte all'Assemblea anche i Soci simpatizzanti, cioè le persone che partecipano in ogni modo alla vita associativa, anche saltuariamente, senza assumersi però alcun obbligo organizzativo, senza versare le quote sociali e senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di vagliare e organizzare le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo, altresì di proporre attività compatibili alle finalità dell'Associazione.

ART. 12 – AMMISSIONE

I soggetti compatibili a quanto scritto nell'art. 9 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio.

Sono ammessi coloro i quali siano in età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

Corrisposta al tesoriere la quota associativa, verrà consegnata la tessera annuale di partecipazione all' "A.G.I."

ART. 13 – RECESSIONE – ESCLUSIONE

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione "AGI", comunicando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo competente.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) rinuncia volontaria;
- b) morte o perdita della capacità di agire;
- c) non aver rinnovato il tesseramento mediante il versamento della quota associativa;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui tale organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con il presente Statuto.

Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 14 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da un Consiglio Direttivo straordinario, su proposta dello stesso o su richiesta di almeno 4/5 dei soci.

La validità del Consiglio straordinaria convocato per modifiche statutarie è costituito quando sono presenti almeno i due terzi dei voti a disposizione.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono i due terzi dei voti del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Gulliliberiana Indipendente occorre la richiesta di Assemblea straordinaria da parte dei 4/5 dei soci aventi diritto di voto indicati nell'art. 9.

L'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza in prima e seconda convocazione dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento è deliberato prima con l'approvazione all'unanimità del Consiglio Direttivo e successivamente con il voto favorevole dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione Gulliliberiana Indipendente, gli eventuali beni patrimoniali ed i residui di gestione saranno devoluti ad un'Associazione con le medesime finalità.

ART. 16 – REGOLAMENTI

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Gulliliberiana Indipendente sono disciplinate dai Regolamenti. I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo A.G.I.